

# **Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. con sede in Torino**

## STATUTO

### TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA’

#### ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 E’ costituita una Società per azioni con la denominazione “Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.”, o, in breve, anche “Banca Intermobiliare S.p.A.”, “Banca Intermobiliare”, “BIM”, senza vincolo di rappresentazione grafica.

#### Art. 2 – SEDE

2.1 La Società ha sede sociale in Torino. La sede può essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Con le modalità e le formalità di legge il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere uffici di rappresentanza, agenzie, sedi secondarie e filiali, sia in Italia sia all’estero.

#### ART. 3 – DURATA

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell’Assemblea.

#### ART. 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio, l’esercizio del credito nelle sue varie forme e, anche tramite sue Società controllate, la prestazione dei servizi di investimento consentiti dalla normativa vigente. A tal fine essa, con l’osservanza delle disposizioni vigenti può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti alle banche, nonché ogni altra operazione funzionale, correlata, strumentale, connessa o comunque attinente al

raggiungimento dello scopo sociale.

~~4.2 La Società fa parte del Gruppo Bancario Veneto Banca. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Veneto Banca S.c.p.a., nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.~~

~~Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.~~

La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., ai sensi dell'articolo 61, comma 4 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

## TITOLO II – CAPITALE SOCIALE E AZIONI

### ART. 5 - MISURA DEL CAPITALE

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 156.209.463 (centocinquantaseimilioni duecentonovemila quattrocentosessantatre) suddiviso in numero 156.209.463 (centocinquantaseimilioni duecentonovemila quattrocentosessantatre) azioni ordinarie del valore nominale unitario di EURO 1,00 (uno).

5.2 In ogni caso di aumento del capitale sociale, è riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

5.3 Le azioni ordinarie sono nominative.

In sede di aumento di capitale potranno essere emesse, nel rispetto delle previsioni di legge, azioni privilegiate e azioni di risparmio anche al portatore.

5.4 L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggette alle norme del Titolo II – Capo III del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e alle successive modificazioni ed integrazioni che possano essere emanate.

5.5 Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 maggio 2005, in esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art 15 del presente Statuto, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario dell'ammontare di Euro 154.005.000,00 (centocinquantaquattromilionicinquemila), costituito da numero 20.534.000 (ventimilionicinquecentotrentaquattromila) obbligazioni del valore nominale di Euro 7,50 (sette virgola cinquanta) cadauna, convertibili in azioni, e di aumentare il capitale sociale, esclusivamente a servizio della conversione, di un importo massimo ora residuo di Euro 19.789.674,00 (diciannovemilioni settecentottantanovemila seicentosestantaquattro) mediante emissione di massime ora residue 19.789.674 (diciannovemilioni settecentottantanovemila seicentosestantaquattro), azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

5.6 Per le facoltà attribuite al Consiglio di Amministrazione di ulteriore aumento del capitale sociale, si rinvia al successivo articolo 15.

#### ART. 6 – AUMENTO DEL CAPITALE

6.1 Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio convertibili e non convertibili, anche aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

6.3 Le deliberazioni di emissione sia di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia di azioni di risparmio, sia di azioni privilegiate, non richiedono ulteriori approvazioni di assemblee speciali dei soci delle singole categorie di azioni.

#### TITOLO III – ASSEMBLEA

##### ART. 7 – ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e si tiene in unica convocazione.

7.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge. Essa inoltre:

- stabilisce i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- approva le politiche di remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;
- approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (ad esempio stock option);
- stabilisce i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

7.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge.

7.4 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi secondo i termini e le condizioni previste dalla normativa di legge e regolamentare pro-tempore vigente, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed ogni altra indicazione necessaria ai sensi di legge.

7.5 I soci hanno diritto di intervenire, esercitare il proprio diritto di voto, integrare l'ordine del giorno e farsi rappresentare in Assemblea secondo le vigenti disposizioni di legge.

7.6 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita secondo le modalità previste dalla legge e notificata alla Società mediante posta elettronica certificata e/o secondo le ulteriori modalità eventualmente previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

## ART. 8 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano di età.

8.2 Il Presidente è assistito da un Segretario che ordinariamente è il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona nominata dall'Assemblea anche fra estranei.

8.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

8.4 Il Presidente dell'Assemblea:

- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;
- stabilisce le modalità delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

8.5 Gli interventi degli azionisti in Assemblea, salvo deroga del Presidente dell'Assemblea, non possono durare più di 15 minuti per persona fisica presente in Assemblea indipendentemente dal numero di azioni o di azionisti rappresentati. Eventuali repliche non possono superare tale limite di 15 minuti.

#### TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

##### ART. 9 – ORGANO AMMINISTRATIVO

9.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque membri e da non più di undici membri, in conformità di quanto avrà deciso in proposito l'Assemblea degli azionisti. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

9.3 Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi, secondo le deliberazioni assembleari, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

9.4 L'Assemblea determina l'indennità in misura fissa, unica o periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma terzo, Codice Civile.

9.5 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima prevista dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

9.6 Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, neppure indiretto; in caso di collegamento sono ineleggibili i candidati in liste di minoranza collegate ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

9.7 Almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9.8 Hanno diritto a presentare dette liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero quella diversa percentuale stabilita dalla CONSOB con regolamento, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

9.9 L'Azionista e gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo che abbia presentato una lista di candidati, non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9.10 Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Rimane comunque ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione in merito alla verifica della sussistenza dei predetti requisiti.

9.11 Nel Consiglio di Amministrazione è presente il seguente numero minimo di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza:

- 1 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 5 o 6 membri;

- 2 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 7, 8, 9 o 10 membri;
- 3 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 11 membri.

L'indipendenza degli Amministratori è valutata avuto riguardo ai principi ed ai criteri applicativi stabiliti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate, salvi i criteri più rigorosi eventualmente previsti dalla normativa pro tempore vigente.

In ciascuna lista deve essere chiaramente indicato quali siano i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dallo statuto.

9.12 Le liste sono depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei termini di legge. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ove sarà altresì specificato il quorum per la presentazione delle liste, determinato ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, debbono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non siano osservate tutte le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

9.13 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede osservando le seguenti modalità:

1. Dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere meno uno.
2. L'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione è tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti secondo l'ordine in questa previsto. Qualora venga votata un'unica lista, l'intero Consiglio di Amministrazione verrà tratto dalla medesima.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti

e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti.

9.14 In caso di parità di voti tra le liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti si procede a votazione di ballottaggio tra le stesse, da parte dell'intera Assemblea dei soci, o se impossibile da attuarsi, da parte di altra Assemblea da convocarsi entro 50 giorni mentre, in caso di parità di quozienti, si intende eletto il più giovane di età.

9.15 Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di presentare in Assemblea una scheda di voto, che può essere pre-compilata e contenente un elenco non vincolante di candidati. In tal caso, ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto, sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli eliminati, uno o più nuovi candidati. Risultano eletti i candidati che, all'esito dello scrutinio delle schede, hanno conseguito il maggior numero di voti e siano in possesso dei prescritti requisiti.

9.16 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, successivamente alla sua nomina, perda i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, egli decade dalla carica.

9.17 I limiti al cumulo degli incarichi assumibili dai Consiglieri sono stabiliti mediante apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

9.18 In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il Consiglio di

Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione nominando – rispettivamente – uno o più Amministratori indipendenti ovvero uno o più Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

9.19 Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

#### ART. 10 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

10.1 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge alla competenza dell'Assemblea.

10.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) tutti i compiti che il Consiglio di Amministrazione svolge ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, Parte prima (Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 2.2, lettere b. e c; Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 2) ed ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 7, Sezione II, Paragrafo 2;
- b) la supervisione strategica consistente nella determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e nella verifica della loro attuazione;
- c) le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;
- d) l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario;
- e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche **e comunque modificative della composizione del gruppo bancario;**
- f) la determinazione dell'assetto organizzativo generale nonché l'eventuale costituzione di Comitati interni agli organi aziendali con funzioni consultive o di coordinamento;

- g) la nomina e la revoca del Direttore Generale e dei dirigenti ed il conferimento dei relativi poteri;
- h) la designazione degli Amministratori e dei Sindaci delle Società partecipate;
- i) le strategie di sviluppo territoriale;
- j) l'acquisto e la cessione di immobili;
- k) l'approvazione e la modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro;
- l) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- m) la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di controllo di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;;

**n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.**

10.3 Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, in via esclusiva e nel rispetto dell'art. 2436 Codice Civile, le deliberazioni concernenti:

- a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di socio;
- b) l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative;
- c) la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90 per cento del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno appositi Comitati specializzati in tema di nomine, rischi e remunerazione, con funzioni consultive e propositive, in conformità con le applicabili disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'Italia e con i principi stabiliti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate, approvando i regolamenti che disciplinano la composizione, il funzionamento e le funzioni di ciascun Comitato.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione, previo obbligatorio parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154 bis del d. lgs. n. 58/1998, stabilendone i poteri, i

mezzi ed il compenso in maniera adeguata rispetto ai compiti attribuiti.

10.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'adeguata competenza attraverso lo svolgimento presso Istituti di Credito di compiti direttivi in materia amministrativa e contabile per un periodo non inferiore ad un triennio.

10.7 La nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal successivo articolo 13.12.

#### ART 11 – CARICHE SOCIALI

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.

11.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano di età.

11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. Egli promuove, tra l'altro, l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli organi delegati e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

11.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a norma di legge.

#### ART. 12 – DELEGA DI POTERI

12.1 Il Consiglio può conferire particolari incarichi, riferiti al compimento di singoli atti o categorie di atti, o per la partecipazione a Comitati, ad uno o più dei suoi componenti fissandone contemporaneamente attribuzioni e retribuzioni. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio medesimo, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione utile successiva.

12.2 Il Consiglio può nominare tra i suoi componenti il Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei componenti, la durata, le norme di funzionamento ed i poteri delegati.

12.3 Con particolare riferimento alla concessione del credito e alla gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati dal Consiglio - entro determinati limiti graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto - ad un apposito Comitato, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze.

12.4 Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe dovrà essere data notizia al Comitato Esecutivo, qualora istituito, o al Consiglio con le modalità e la periodicità da quest'ultimo fissate.

12.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono destinatari di deleghe e non fanno parte del Comitato Esecutivo sono qualificabili come amministratori non esecutivi. Questi ultimi concorrono attivamente in sede di Consiglio di Amministrazione ad esercitare la funzione di supervisione sull'attività di gestione corrente della Società affidata agli organi delegati. Essi, tra l'altro, devono:

- acquisire, anche avvalendosi dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale,
- non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società;
- evitare situazioni di conflitto di interessi;
- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi.

#### ART. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede legale o altrove purché in Italia con cadenza di massima mensile.

13.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza e/o altri mezzi di comunicazione, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

13.3 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta al Presidente indicandone le ragioni.

13.5 Il Collegio Sindacale o due membri Effettivi dello stesso possono, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione.

13.6 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex, fax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, oppure, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

13.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

13.8 Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere dirigenti della Società.

13.9 Il Segretario può esser scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione e cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza.

13.10 Il verbale dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

13.11 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

13.12 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

#### ART. 14 – OBBLIGHI INFORMATIVI

14.1 Gli Amministratori e il Direttore Generale riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate.

In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 Codice Civile, l'informativa è necessariamente resa sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

14.2 Le relazioni al Collegio Sindacale vengono svolte in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero, laddove particolari ragioni di urgenza lo rendano necessario, in forma scritta o verbale anche telefonica, attraverso le modalità ritenute volta per volta più opportune.

14.3 In occasione delle riunioni consiliari e con cadenza almeno trimestrale il Direttore Generale e gli amministratori cui siano stati attribuiti incarichi particolari riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni rilevanti effettuate dalla società e dalle società controllate.

#### ART. 15 – DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la società può conferire delega al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile.

15.2 Rimane ferma la competenza esclusiva dell'Assemblea straordinaria in punto esclusione o limitazione del diritto di opzione.

#### ART. 16 – DIREZIONE GENERALE

16.1 La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da un Vice Direttore Generale, se nominato.

16.2 Il Direttore Generale è il capo del personale; ha potere di proposta in materia di assunzioni, di promozione e di revoca; sospende provvisoriamente qualunque dipendente.

16.3 Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del Comitato Esecutivo; coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, il Direttore Generale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione e del Comitato Esecutivo; assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale; sovrintende al funzionamento della società, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

16.4 In caso di assenza od impedimento, il Direttore Generale, è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore Generale, se nominato o, in mancanza, da altro dirigente designato dal Consiglio di Amministrazione, o da chi immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo.

#### ART. 17 – RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza od impedimento, anche temporanei, del Presidente, detti poteri di rappresentanza legale spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, anche temporaneo, al consigliere più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

17.2 Il Direttore Generale ha la rappresentanza della società per tutti gli atti e nei limiti dei poteri determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

17.3 Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Vice Direttore Generale, se nominato, a dirigenti, a quadri direttivi ed altri dipendenti della Società medesima la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti o di operazioni determinate da detti legali rappresentanti.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure a dipendenti e anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti o tipologie di

atti.

## TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE

### ART. 18 – SINDACI

18.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri Effettivi e due Supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

18.2 Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

18.3 Alla minoranza – che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. Per la nozione di collegamento è fatto rinvio alle applicabili disposizioni regolamentari pro tempore vigenti.

18.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati – comunque in numero non superiore ai Sindaci da eleggere – sono elencati mediante un numero progressivo.

18.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco Effettivo e a Sindaco Supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

18.6 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero quella diversa percentuale stabilita dalla CONSOB con regolamento.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il

termine previsto per la pubblicazione delle liste.

18.7 Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

18.8 Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. I limiti al cumulo degli incarichi sono stabiliti dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti.

18.9 Le liste sono depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei termini di legge. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ove sarà altresì specificato il quorum per la presentazione delle liste, determinato ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Le predette dichiarazioni sono inoltre corredate delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

18.10 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri Effettivi e un Supplente;
- dalla seconda lista - non collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro Effettivo e l'altro membro Supplente.

Qualora venga votata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale verrà tratto dalla medesima.

In caso di parità tra due o più liste, si procederà alla scelta mediante ballottaggio tra i candidati, nel rispetto delle limitazioni statutarie e normative previste per la nomina dei sindaci di minoranza. In caso di ulteriore parità dopo tre successive votazioni, sarà prescelto il candidato più anziano di età.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi o supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il Sindaco della lista più votata contraddistinto dal numero progressivo più alto e appartenente al genere più rappresentato è sostituito dal successivo candidato appartenente al genere meno rappresentato tratto dalla medesima lista. Qualora, ciononostante, continui a mancare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione si applicherà, ove possibile, alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti, oppure si applicherà nuovamente alla lista più votata.

18.11 La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In assenza di liste di minoranza, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

18.12 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

18.13 Salvo quanto previsto dalle applicabili disposizioni regolamentari pro tempore vigenti in materia di sostituzione del Sindaco di minoranza, in caso di sostituzione del Sindaco, subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

18.14 Ferma restando ogni applicabile disposizione legislativa e regolamentare pro tempore vigente, le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano alle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

18.15 In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al

terzo comma del presente articolo.

18.16 La retribuzione per i Sindaci Effettivi è fissata dall'Assemblea a termini di legge.

18.17 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente, o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

18.18 Il Collegio Sindacale è investito della funzione di controllo della Società che si sostanzia nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della medesima. Esso vigila:

- sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione.

18.19 Ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti dalla legge, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione verso la Banca d'Italia, il Collegio Sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interno della Società nonché della società incaricata della revisione legale dei conti per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve da queste adeguati flussi informativi periodici ovvero relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

18.20 Fermi restando gli obblighi di informativa indicati al precedente paragrafo 18.19, il Collegio Sindacale, operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società del Gruppo, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone l'efficacia nel tempo.

18.21 I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso enti nei quali Banca Intermobiliare detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica così come definita dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti.

18.22 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione.

## TITOLO VI – CONTROLLO CONTABILE

### ART. 19 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

19.1 La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione legale secondo la normativa di legge.

## TITOLO VII – BILANCIO E UTILI

### ART. 20 – ESERCIZIO SOCIALE

20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### ART. 21 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

21.1 L'utile netto, risultante dal bilancio annuale, è assegnato nella misura del 5% alla riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

21.2 Salvo diversa delibera dell'Assemblea circa accantonamenti a riserve facoltative, l'utile rimanente è ripartito tra tutti i soci tenuto conto dei diritti delle varie categorie di azioni.

### ART. 22 – DIVIDENDI

22.1 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione

assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

22.2 I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

22.3 Quando si verificheranno le condizioni previste dall'art. 2433 bis, I comma, Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

## TITOLO VIII RECESSO

### ART. 23 – RECESSO

23.1 I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso unicamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

23.2 I soci che intendono esercitare il diritto di recesso dovranno darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata alla società ed indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

## TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 24 – DOMICILIO DEI SOCI

24.1 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

24.2 In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica e/o alla sede legale.

### ART. 25 - SCIoglimento

25.1 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

ART. 26 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

26.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.